


✠ In nomine domini salvatoris nostri Ihesu Christi Dei aeterni: Aloara et Landenolfus divina ordinante providentia langovardorum gentis princeps: cum principalis excellentia petitioni dilecti sui petenti clementer favet Quapropter noverit omnium fidelium nostrorum presentium scilicet ac futurorum sollertia. quia Adenolfus venerabilis archipresulo. obsecravit nostram. excellentiam. quatenus ob amore omnipotentis dei et salbatione hanime nostre. concederemus. et confirmaremus in monasterio nostro bocabulo sancti laurenti constructo intro hanc capuanam civitatem in propria nostra terra. et presa propinquu porta qui dicitur capoana. ut amodo. et deinceps haverent et possiderent pars iamfati nostri monasterii et eiusque custodes atque rectores. omnem servitium et imperationem. videlicet eguum per servitium publicum faciendum et angarias et vigiliis civitatis et muros. vel turres custodiendum ostem quoque et data que est pensione publica et alia quoque. omnia servitia que quomodocumque partibus reipublice nostre legaliter vel in iuste tollere vel super ponere voluerit aut potuerit. Ut nullus homo faciendum exinde molestiam aut contrarietatem. pars iamphati monasterii. et ab eiusque custodes adque rectores. omnia itaque servitia et dationes quecumque partibus reipublice nostre in sancto monasterio nostro et ad eius custodes adque rectores legaliter vel in iuste tollere vel super ponere voluerit aut potuerit et per omnia ut dictum est in sancto cenovio concedemus. De quibus petit a nostra excellentia ut firmitatis apices ei exinde fieri iuberemus. cuius petitionem libenter exaudientes hos firmitatis apices

✠ Nel nome del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo Dio eterno. Aloara e Landenolfo, principe della gente dei Longobardi per volere della Divina Provvidenza, con autorità principesca acconsente benignamente alla richiesta di un suo diletto Pertanto sia noto all'attenzione di tutti i nostri fedeli, presenti cioè e futuri, che il venerabile arcivescovo Adenolfo supplicò la nostra eccellenza affinché per amore dell'onnipotente Dio e per la salvezza della nostra anima concedessimo e confermassimo al nostro monastero con il nome di san Lorenzo, costruito dentro questa città **capuanam** in terra e strada propria nostra vicino alla porta detta **capoana**, che da ora e d'ora innanzi la parte del già detto nostro monastero e i suoi custodi e rettori abbiano e possiedano ogni servizio e comando, vale a dire il giusto per fare servizio pubblico e angarie e veglie per la città e per la custodia delle mura o delle torri e anche della porta e le dazioni che sono pagamento annuo pubblico e anche qualsiasi altro servizio che in qualsiasi modo dalla parte del nostro stato legalmente o ingiustamente si volesse o potesse togliere o sovraggiungere. Affinché dunque nessun uomo, molestando o contrastando la parte del già detto monastero e dei suoi custodi e rettori, legalmente o ingiustamente voglia o possa pertanto togliere o gravare tutti i servizi e dazioni e qualsiasi cosa dalle parti della nostra cosa pubblica al santo monastero nostro e ai suoi custodi e rettori e per tutte le cose come è stato detto al santo cenobio concedessimo. Delle quali cose chiese alla nostra eccellenza che ordinassimo che gli fosse data il massimo della fermezza e tale richiesta liberamente accogliendo comandammo che fosse data loro questa

ei exinde fieri iussimus. Per quos omnino sancimus et perpetualiter manendum nostris. et futuris temporibus: concedimus in sancto monasterio et ad eius custodes adque rectores omnem servitium et imperationem videlicet equum per servitium publicum faciendum et angarias et vigiliis civitatis et muros vel turres custodiendum ostem quoque et data que est pensione publica et alia quoque omnia servitia que quomodocumque legaliter vel in iuste partibus reipublice nostre tollere vel super ponere voluerit aut potuerit ad suprascripto sancto cenovio et ad eius custodes adque rectores omnia et in omnibus ut prelegitur in sancto monasterio servitia ipsa concessimus de quibus in partibus reipublice nostre nihil iussimus reservari. ea scilicet ratione omnia servitia que et qualiter superius legitur et nostro pertinet palatio concessimus in sancto monasterio et ad eius custodes adque rectores ad abendum et possidendum et faciendum ex ipsa servitia omnia que placuerit superscripto sancto cenovio et ad eius custodes adque rectores absque contrarietate comitis castaldeis iudicis vel sculdahis aut cuiuscumque persona hominis contradictione vel inquietudine nemine. in prefato sancto monasterio vel eiusque custodes adque rectores exinde aliquo contraria faciente. quod si quispiam hanc nostra concessione in quomodocumque violare presumpserit sciat se compositurus in predicto sancto monasterio seu ad eiusque custodes adque rectores. auri puri libras quinque. et ec concessio de qualiter continet firma permaneant in perpetuum ut autem ec nostra concessio verius obserbetur manu propria scripsimus et ex anulo nostro subter iussimus sigillari.

massima fermezza. Per le quali cose senza dubbio decretiamo e permanendo in perpetuo nei nostri e nei futuri tempi concediamo al santo monastero e ai suoi custodi e rettori ogni servizio e comando vale a dire il giusto per fare servizio pubblico e le angarie e le veglie per la città e la custodia delle mura e delle torri e anche della porta e le dazioni che sono pagamento annuo pubblico e anche ogni altro servizio che in qualsiasi modo legalmente o ingiustamente dalla parte della nostra cosa pubblica si volesse o potesse togliere o imporre al suddetto cenobio e ai suoi custodi e rettori. Tutte le cose anzidette e in tutto come sopra si legge abbiamo concesso al santo monastero e degli stessi servizi niente abbiamo ordinato di riservare per la parte della nostra cosa pubblica. Con quella condizione cioè che tutti i servizi quali e come sopra si legge e che appartengono al nostro palazzo abbiamo concesso al santo monastero e ai suoi custodi e rettori affinché li abbiano e possiedano e facciano degli stessi servizi tutto quello che piacerà al soprascritto santo cenobio e ai suoi custodi e rettori senza contrasto di conte o castaldo, giudice o scudiero o alcuna contraddizione o molestia di qualsiasi persona umana, nessuno dunque facendo qualcosa di contrario al predetto santo monastero o i suoi custodi e rettori. Poiché se qualcuno osasse violare questa nostra concessione in qualsiasi modo, sappia che dovrà pagare come ammenda al predetto santo monastero ed ai suoi custodi e rettori cinque libbra di oro puro e questa concessione per quanto contiene rimanga ferma in perpetuo. Affinché poi questa nostra concessione sia più veramente osservata l'abbiamo scritta con la nostra propria mano e comandammo che sotto fosse posto il sigillo del nostro anello.



Adelchisi scriba ex iussione supradicte potestatis scripsi Datum Kalendas ianuaris anno septimo principatus domini landenolfi gloriosi principis indictione secunda. Actum in civitate capuana	<i>Io</i> scrivano Adelchisi scrissi per ordine della sopradetta potestà. Dato nelle Calende di gennaio (A) nell'anno settimo di principato del signore Landenolfo glorioso principe, seconda indizione. Redatto nella città capuana .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(A) 1 gennaio. Ricordiamo che gli antichi romani nella datazione usavano il riferimento a tre giorni speciali. Le Calende cadevano il primo del mese, le None e le Idi rispettivamente nei giorni 7 e 15 nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre e due giorni prima in tutti gli altri mesi. Il termine *pridie* indicava il giorno precedente al giorno speciale. Infine, quando si indicavano x giorni da un giorno speciale si conteggiava sia il giorno iniziale che quello finale (ad es.: die quarto ante Idus Augustas = 10 agosto). La datazione secondo l'uso romano è usata anche nei documenti di cui ai numeri: 250, 395, 402, 411, 412, 429, 438, 444, 452, 453, 471, 488, 489, 490, 492, 501, 544, A. 8, A. 18, A. 19.